

**[27/04/2007] Comunitari: alcune proposte di interpretazione degli esperti DeA**[PERUGIA 03 maggio](#)[ARICCIA 09 maggio](#)[VUOI PARTECIPARE? parleremo di.....](#)[VUOI PARTECIPARE? parleremo di.....](#)

DeA si è rivolta al Ministero dell'Interno per chiarire alcuni dubbi interpretativi circa l'applicazione del Dlgs 30/2007. Dalle prime risposte pubblicate sul sito della Direzione Centrale dei Servizi Demografici le tesi dell'associazione trovano conforto. Ritenendo di far cosa utile pubblichiamo uno stralcio della lettera trasmessa dal Presidente Parducci al Ministero dell'Interno.

omissis....

*Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 gli uffici anagrafe dei Comuni sono divenuti titolari di nuove ed importanti competenze in rapporto alla qualificazione del regolare soggiorno dei cittadini membri degli Stati UE.*

*Il momento che stiamo vivendo, all'interno dei Comuni, è particolarmente delicato e richiede un notevole sforzo di comprensione e approfondimento della materia.*

*La nostra associazione sta cercando di offrire un modesto contributo ed un aiuto ai tanti ufficiali d'anagrafe che, in questi giorni, ci stanno chiedendo chiarimenti.*

*Abbiamo apprezzato molto il contributo di chiarezza dato da codesto Ministero con l'emanazione della Circolare n. 19. Apprezzamento per la tempestività e la chiarezza delle direttive e dei suggerimenti impartiti.*

*Tuttavia in questi giorni abbiamo riscontrato che vi sono ancora alcuni dubbi da risolvere derivanti da casi concreti che ci sono stati prospettati.*

*Per tali motivi ci permettiamo di formulare alcune richieste di chiarimenti su alcune casistiche alle quali avremmo pensato di dare determinate soluzioni che proponiamo alla Sua cortese attenzione.*

*Proponiamo pertanto sia i quesiti che le soluzioni nell'intento di trovare una conferma alle nostre tesi.*

*Naturalmente, anche qualora venissero proposte, da codesta Amministrazione, tesi e soluzioni diverse saremmo ben lieti di farle nostre in pieno spirito di collaborazione e di rispetto. D'altra parte la delicatezza del momento impone, oltre al rispetto dei diversi ruoli, anche una uniformità di azioni per evitare di poter creare disorientamento tra gli ufficiali di anagrafe che quotidianamente ci interpellano. ....omissis....*

### **1. Comunitari iscritti in anagrafe nel periodo compreso tra l'emanazione della circolare Ministero dell'Interno n. 38 in data 18.10.006 e l'entrata in vigore del D.lgs. 20/2007**

- a) **Non devono essere richiamati in anagrafe** per regolarizzare la loro posizione nei confronti del soggiorno sulla base dei requisiti indicati nell'art. 7 del D.lgs. 30/2007;
- b) Nel caso che si presentino spontaneamente in anagrafe per richiedere una certificazione di regolare soggiorno ed abbiano già presentato domanda (prima del 11 aprile 2007) alla Questura per il rilascio della carta di soggiorno l'ufficiale d'anagrafe si farà carico di accertare presso la competente Questura l'avvenuta presentazione della documentazione e, riscontrata la regolarità, rilascerà all'interessato la certificazione attestante la regolarità del soggiorno;
- c) Nel caso che si presentino spontaneamente in anagrafe per richiedere una certificazione di regolare soggiorno e non abbiano mai presentato domanda alla Questura per il rilascio della carta di soggiorno, l'ufficiale d'anagrafe dovrà verificare i requisiti richiesti dall'art. 7, anche al fine di qualificare il titolo (lavoratore subordinato o autonomo, risorse economiche, studente, ecc.) che da diritto al soggiorno, e, dopo aver esaminato la documentazione prodotta, riscontrandone la

regolarità, rilascerà all'interessato la certificazione attestante la regolarità del soggiorno;

- d) **Un familiare**, così come individuato dall'art. 2 del D.lgs.30/2007, chiede di essere iscritto in anagrafe dopo l'entrata in vigore del citato D.lgs 30/2007. In tal caso l'ufficiale d'anagrafe, dopo aver verificato la qualità di familiare, dovrà necessariamente verificare i requisiti, ex art. 7, del soggetto già iscritto in anagrafe. Infatti nel caso che il soggetto già iscritto sia lavoratore autonomo o subordinato il familiare ha comunque diritto al soggiorno. Se invece, ad esempio, il soggetto già iscritto in anagrafe fosse studente o unicamente titolare di risorse economiche il numero dei familiari coabitanti potrebbe determinare una diversa quantificazione delle risorse economiche così come indicato nella Circolare n. 19.

## 2. Comunitari iscritti in anagrafe prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 20/2007 e già titolari di un regolare titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura

- a) Anche in questa ipotesi **non devono essere richiamati in anagrafe** per regolarizzare la loro posizione nei confronti del soggiorno sulla base dei requisiti indicati nell'art. 7 del D.lgs. 30/2007;
- b) Nel caso che si trovino con il titolo di soggiorno scaduto, successivamente all'entrata in vigore del D.lgs 30/2007, e non abbiano ancora maturato il diritto al soggiorno permanente, qualora si presentino all'ufficiale d'anagrafe per richiedere una certificazione di regolare soggiorno, questi dovrà verificare i requisiti richiesti dall'art. 7, anche al fine di qualificare il titolo (lavoratore subordinato o autonomo, risorse economiche, studente, ecc.) che dà diritto al soggiorno, e, dopo aver esaminato la documentazione prodotta, riscontrandone la regolarità, rilascerà all'interessato la certificazione attestante la regolarità del soggiorno

## 3. Trasferimenti di residenza

- a) Comunitario già iscritto nell'anagrafe di un Comune che trasferisca la residenza in un altro Comune; in questa ipotesi il nuovo Comune di residenza dovrebbe conoscere il requisito, ex art. 7, che dà diritto al soggiorno per i motivi già indicati al precedente punto 1 caso d). Potrebbe essere il Comune di precedente iscrizione anagrafica che, al momento di effettuare la cancellazione e compilando il mod. APR4, trasmette specifica comunicazione al Comune di nuova residenza.

## 4. Certificato di regolare soggiorno

In allegato trasmettiamo 3 diversi modelli di certificato di regolare soggiorno per contemplare le seguenti ipotesi:

- a) Certificato rilasciato a seguito di iscrizione anagrafica e verifica dei requisiti ex art. 7
- b) Certificato rilasciato a soggetto già iscritto in anagrafe alla data di entrata in vigore del D.lgs 30/2007
- c) Certificato rilasciato dal Comune di attuale iscrizione anagrafica ma diverso dal Comune di prima iscrizione anagrafica che effettuò la verifica dei requisiti ex art. 7 (caso di intervenuto trasferimento di residenza)

[Scarica il modello di certificato per chi ha richiesto l'iscrizione anagrafica dopo 11 aprile 2007](#)

[Scarica il modello di certificato per chi era già iscritto in anagrafe alla data del 11 aprile 2007](#)

[Scarica il modello di certificato per chi ha trasferito la residenza da un altro Comune dopo 11 aprile 2007](#)

**SEMPLICE**

vuoi abbonarti? [fallo subito e potrai pagare sempre 95€ il Prezzo del 2003!!](#)

[SCARICA ED INVIA subito al fax 050719381 la SCHEDA per ABBONARTI](#)

[adesso per te anche la RIVISTA ON LINE!](#)